

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 129

presentata dai Consiglieri regionali
PIANO - DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PILURZU - PISCEDDA - SOLINAS Antonio - SORU -
SPANO

il 7 agosto 2025

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2022 in materia di requisiti degli interpreti LIS e LIST.

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta si rende necessaria al fine di adeguare la legge regionale 4 novembre 2022, n. 20 (Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere della comunicazione), alla normativa nazionale per quanto attiene alla figura degli interpreti LIS e LIST, con riguardo a requisiti e titoli di studio di cui devono essere in possesso coloro che esercitano tali professioni.

Con l'introduzione della nuova previsione di legge, tutti gli interpreti LIS e LIST che opereranno nell'ambito degli interventi che sono attivati dalla Regione o che beneficiano di contributi regionali, dovranno essere in possesso dei requisiti disposti dalla normativa nazionale di riferimento.

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede, inoltre, l'inserimento tra i riferimenti normativi generali dell'articolo 34 ter (Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19) convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2021, n. 69.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2022

1. Nella legge regionale 4 novembre 2022, n. 20 (Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere della comunicazione), sono apportate le seguenti integrazioni:

- a) nel comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole "n. 107)" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dell'articolo 34-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni";
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
"2 bis. Tutte le attività di interpretariato LIS e LIST previste ai sensi della presente legge devono essere svolte da professionisti in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 69 del 2021 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca 10 gennaio 2022 (Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile), come modificato dal decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 10 dicembre 2024 (Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile).".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).